



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO

Il Dipartimento di Economia. dell'Università di Foggia, codice fiscale n. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 98/91, nella persona del Professore Pasquale Di Biase, Direttore del Dipartimento di Economia nato a Foggia il 03/11/1972, domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, Via Romolo Caggese, 1 - Foggia, in seguito indicato come "Dipartimento"

E

I.T.E.T. "Notarangelo-Rosati" C.F. 94108600712 con sede legale in Foggia, via Napoli 101, C.A.P. 71122 rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Irene Patrizia Sasso nata a Foggia il 18/07/1957, C. F. SSSRPT57L58D643C

Premesso che

- Il 2° Bando di Concorso Interministeriale per la realizzazione del progetto - "Selezione di Istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile nell'ambito del «Programma #iosonoAmbiente»" - Decreto Direttoriale n. 143 del 15 settembre 2023;
- la lettera di intenti Prot. n. 0051635 - III/13 del 20/10/2023 - Decreto del Rettore n.828/2023 nella quale si dichiarava l'intento a voler collaborare alla realizzazione del progetto sopra riportato.

Considerato che

- L'I.T.E.T. "Notarangelo-Rosati" ha partecipato al suddetto Bando con il progetto dal titolo "Qualità dell'aria e dell'acqua" ed è stato dichiarato vincitore a seguito

della pubblicazione del Decreto Direttoriale R. 0000018 del 15/02/2024;

- il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia è struttura pubblica per la formazione universitaria sempre più rispondente alle esigenze del mondo del lavoro e in costante dialogo con gli studenti, la realtà europea e il territorio.
- l'art. 15 della legge 241/90 così recita: "... Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."

Tutto ciò premesso

Il Dipartimento e l'I.T.E.T. "Notarangelo-Rosati" , di seguito denominate anche "le Parti",

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Art. 1 - Oggetto e finalità

- Le parti si impegnano a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto;
- ciascuna delle parti coinvolte, nel condiviso interesse di valorizzare gli interventi volti alla promozione di comportamenti virtuosi, potrà utilizzare gli strumenti ritenuti maggiormente efficaci per la divulgazione dell'iniziativa.

Art. 2 - Contenuti specifici attinenti alla Convenzione

In particolare, il Dipartimento interverrà attraverso un proprio esperto, nella persona del prof.re Roberto Leonardo Rana nei percorsi formativi degli studenti.

Art. 3 - Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 - I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).

Art. - 4 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il Dipartimento e I.T.E.T. "Notarangelo-Rosati" si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 5 - Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni),

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università.

Art. 7 - Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 3 mesi a decorrere dalla data di protocollazione della convenzione sottoscritta dalle parti.

Art. 9 - Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi

risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

Art. 10 - Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario ospitati presso I.T.E.T. "Notarangelo-Rosati".

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti degli studenti e del personale di I.T.E.T. "Notarangelo-Rosati" ospitati nei locali dell'Ateneo.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Art. 11 - Coperture assicurative

L'Università dà atto che il personale universitario che svolgerà le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di I.T.E.T. "Notarangelo-Rosati" sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

I.T.E.T. "Notarangelo-Rosati" garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e agli studenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso l'edificio scolastico.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste

dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettive autonomie, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i. L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017- 2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione. Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

I.T.E.T. "Notarangelo-Rosati" autorizza l'Università a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

Art. 14 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 15 - Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'I.T.E.T. "Notarangelo-Rosati" - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di

Foggia.

Art. 16 - Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì, _____

PER L'UNIVERSITA' DI FOGGIA

Prof. Pasquale Di Biase

**l'Ente o soggetto
giuridico**

il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Irene Patrizia
Sasso

